

omogenei, valutati a una stessa data, e cioè alla data alla quale l'Istituto, colla sua personalità giuridica e colla sua gestione autonoma si costituisce negli obblighi e nei diritti delle imprese cedenti verso la massa degli assicurati.

E' risaputo che la maggior parte del patrimonio trasferito all'Istituto a copertura degli obblighi delle Compagnie cedenti verso gli assicurati, è costituita da titoli di stato o garantiti dallo stato nei quali titoli le imprese di assicurazione sulla vita erano costrette ad investire considerevole parte del loro patrimonio, in adempimento della disposizione dell'Art.145 del Codice di Commercio.

Pertanto, all'atto delle cessioni di portafoglio si presentò la grave difficoltà della valutazione di tali titoli, difficoltà dipendente o dalla obbligatorietà degli investimenti o dalle condizioni eccezionali del mercato finanziario (impresa Libica e guerra Balcanica)